Ordinanza municipale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia

(dell'8 maggio 2017)

Il Municipio di Cevio, richiamati

- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- il PECo (Piano energetico comunale) del Comune di Cevio;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del 19 dicembre 2016;

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Sportello energia

Art. 1 Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale con il servizio denominato "Sportello energia". Questo servizio, secondo le necessità, si avvale della collaborazione di un consulente esterno specializzato in materia. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Cevio. La consulenza offerta per il tramite di questo servizio si limita ad un'informazione generale e/o valutazione di massima. Consulenze di dettaglio o specifiche per singoli casi sono a carico del richiedente che può decidere in merito a libera scelta.

Disponibilità di credito Art. 2

- **Art. 2** ¹ La disponibilità di credito per gli incentivi è fissata annualmente in sede di preventivo comunale.
- ² Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Beneficiari

- **Art. 3** ¹ I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nella presente ordinanza, senza limitazione di reddito.
- ² I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Richieste incentivi

Art. 4 ¹ Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente ordinanza per ogni singolo incentivo. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.

² Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dal 1° gennaio 2016, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

Decisioni

Art. 5 Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo. Per gli incentivi che non superano i CHF 500.00 per singolo caso, è delegata competenza decisionale all'Amministrazione comunale.

Modalità di versamento Art. 6

Art. 6 Gli incentivi, una volta riconosciuti e decisi, secondo la disponibilità di cassa, sono pagati in contanti allo sportello della Cancelleria comunale, previa firma di una ricevuta, oppure versati sul conto postale o bancario indicato dal beneficiario entro 30 giorni dall'avvenuta concessione.

CAPITOLO II Incentivi

Risanamento edifici Art. 10 del Regolamento

Art. 7 In applicazione della scheda C.6 del PECo, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:

Fuori dai nuclei

Raggiungimento standard CECE C (o superiore), +25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici o Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

Nei nuclei (zona NV di PR)

- +25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici o Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.
- ² La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario vanno allegate le decisioni cantonali atte a stabilire il diritto all'incentivo (decisioni relative allo standard CECE e al Programma Edifici).

Conversione generatori Art. 8 di calore negli edifici incenti Art. 11 del Regolamento riscald

- **Art. 8** ¹ In applicazione della scheda C.8 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas.
- ² Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.
- ³ Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

⁴ La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario vanno allegate le fatture originali concernenti l'intervento eseguito atte a stabilire il diritto all'incentivo. All'Ufficio tecnico comunale è data facoltà di collaudo del nuovo impianto prima di decidere sulla richiesta d'incentivo.

Risanamento impianti a legna Art. 12 del Regolamento

- **Art. 9** ¹ In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono concessi incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica (cippato di legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario dell'abitazione e che l'edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.
- ² In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono inoltre concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) ed equipaggiati con un filtro antiparticolato (requisiti secondo l'art. 20 cpv 1 lettera h cifra 2 dell'OIAt e abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).
- ³ L'entità dell'incentivo è pari a CHF 1'000.00 per impianto.
- ⁴ La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario vanno allegate le fatture originali concernenti l'intervento eseguito atte a stabilire il diritto all'incentivo. All'Ufficio tecnico comunale è data facoltà di collaudo del nuovo impianto prima di decidere sulla richiesta d'incentivo.

Acquisto
elettrodomestici
Art. 13 del Regolamento

- **Art. 10** ¹ In applicazione della scheda C.14 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e meglio come specificato nell'apposito sito www.topten.ch
- ² L'entità dell'incentivo è pari al 50% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o lo scontrino d'acquisto), fino ad un massimo di CHF 500.00 per apparecchio.
- ³ L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera.
- ⁴ Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.
- ⁵ La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario va allegata la fattura originale (o lo scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto del nuovo apparecchio per il quale è chiesto l'incentivo.

Acquisto benzina alchilata Art. 14 del Regolamento

- **Art. 11** ¹ In applicazione della scheda C.15 del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo di benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.
- ² L'entità dell'incentivo è pari a CHF 2.50 al litro, fino ad un massimo di 30 litri all'anno per economia domestica.
- ³ L'incentivo è concesso solo per benzina acquistata in Svizzera.
- ⁴ La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario va allegata la fattura originale (o lo scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto della benzina alchilata.

Acquisto veicoli elettrici Art. 15 del Regolamento

- **Art. 12** ¹ In applicazione della scheda D.3 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.
- ² L'entità dell'incentivo, per veicolo, è pari a CHF 400.00 all'anno per i primi 5 anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000.00. La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 5 anni comporta la rinuncia all'incentivo.
- ³ L'incentivo è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.
- ⁴ Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.
- ⁵ La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario va allegata la fattura originale (o scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto del veicolo elettrico per il quale è chiesto l'incentivo.

Acquisto bici elettriche Art. 16 del Regolamento

- **Art. 13** ¹ In applicazione della scheda D.7 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione, riducendo il consumo di carburanti.
- ² L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto), ritenuto un massimo di CHF 300.00.
- ³ L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera.
- ⁴ Per ogni beneficiario è concesso questo incentivo una volta nell'arco di 5 anni.
- ⁵ La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario va allegata la fattura originale (o scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto della bicicletta elettrica per la quale è chiesto l'incentivo.

Abbonamenti trasporto pubblico Art. 17 del Regolamento

- **Art. 14** ¹ Con riferimento agli obiettivi generali del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.
- ² Possono beneficiare di questo incentivo i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni e le persone anziane in età AVS.
- ³ L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.
- ⁴ Per i giovani in formazione e gli studenti l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento e per gli anziani è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.
- ⁵ Per beneficiare di questo incentivo il richiedente deve presentare l'abbonamento scaduto o completamente utilizzato, ed eventualmente la relativa ricevuta d'acquisto, allo sportello della Cancelleria comunale la quale, di regola, versa subito il dovuto al beneficiario trattenendo l'abbonamento scaduto quale giustificativo di cassa.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Norma integrativa

Art. 15 Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del 19 dicembre 2016.

Norma abrogativa

Art. 16 La presente ordinanza abroga ogni precedente ordinanza municipale o altra disposizione comunale vigente in materia.

Entrata in vigore

Art. 17 La presente ordinanza, una volta cresciuta in giudicato, è applicata a partire dal 1° luglio 2017.

Data di pubblicazione: 18 maggio 2017 Municipio di Cevio

Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 255 dell'8 maggio 2017. Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 18 maggio 2017 al 16 giugno 2017

A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale, contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.